



# COMUNE DI CASTAGNARO

Provincia di Verona

N. 3 del Reg. Delib.

N. prot. 368

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER LA COMPONENTE DELLA I.U.C. DENOMINATA I.M.U. ANNO 2017**

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **19:00**, presso la Sala Consigliare del Comune di Castagnaro, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri si è convocato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il SINDACO Sig. TRIVELLATO ANDREA

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MONTEMURRO FRANCESCO il quale procede all'appello nominale. Risultano

TRIVELLATO ANDREA	P	GOZZO STEFANO	P
FORMIGARO CHRISTIAN	P	BONETTO STEFANO	P
SORDO NICOLA	A	CARMIGNOLA PAOLA	P
FATTORI PATRIZIA	P	CRESCENZIO STEFANIA	P
BETTARELLO SILVIA	P	SORDO FRANCESCA	P
FORMAGLIO LUCA	P	SORDO GIULIANA	P
DONELLA ANDREA	P		

Presenti n. 12, Assenti 1

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'Ordine del Giorno dell'odierna adunanza.

**PARERI** - art. 49, comma 1 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

**REGOLARITA' TECNICA**

Esito: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LONARDI ELENA

**REGOLARITA' CONTABILE**

Esito: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Negri Romina

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona sulla proposta in oggetto.

Alle ore 19.10 entra il consigliere Bettarello Silvia – Presenti 11

Alle ore 19.15 entra il consigliere Gozzo Stefano – Presenti 12.

PREMESSO che l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che l'I.M.U. sostituisce l'Imposta comunale sugli immobili (ICI) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'ICI;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'ICI) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

CONFERMATO che i soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, sono i proprietari o i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo, ovvero il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali, ed il locatario, nel caso di locazione finanziaria;

CONSIDERATO che, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

EVIDENZIATO inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire immobili accessori all'abitazione principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;

Viste le considerazioni della Risoluzione n. 5 D/F del 28.03.2013;

EVIDENZIATO che, rispetto all'I.C.I., per il calcolo dell'IMU dovranno essere utilizzati diversi coefficienti moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l'ICI;

CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la

disciplina dell'imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base imponibile;

DATO ATTO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014; La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20.05.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) e s.m.i.;

DATO atto che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha previsto alcune modifiche significative alla legge 147 del 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno reso necessari i conseguenti adeguamenti dei regolamenti I.M.U. e I.U.C. per la componente TASI, con decorrenza 01.01.2016;

VISTE pertanto le nuove disposizioni in materia di tributi locali introdotte dalla legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), in modo particolare la lettera a) dell'art. 1, comma 10, che ha eliminato, al comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, la disposizione che prevedeva la facoltà per i comuni di equiparare all'abitazione principale, a determinate condizioni, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado;

PRESO atto che tale disposizione ha comportato l'abrogazione degli articoli 6 – 7 – 8 – 9 e 10 del Regolamento comunale dell'I.M.U.;

VISTA, inoltre, la lettera 0a) del comma 3 dell'art. 13 del D.l. 201/2011 sopra citato, che introduce il riconoscimento dell'abbattimento del 50% dell'imponibile dell'IMU dovuta, nel caso della cessione in comodato a di un immobile ad uso abitativo alle seguenti condizioni:

- che l'immobile sia costituito da civile abitazione censita nella categoria A (escluse quelle di lusso, A/1, A/8 e A/9);
- che il soggetto comodatario rientri tra i familiari in linea retta di primo grado (genitori e figli);
- che il comodatario ponga in tale immobile la propria abitazione principale;
- che l'immobile sia conferito con contratto di comodato regolarmente registrato, con decorrenza dell'agevolazione dalla data della registrazione;
- che sia il comodante che il comodatario risiedano nello stesso comune dove è situato l'immobile oggetto del comodato;
- che il comodante deve possedere al massimo due immobili ad uso abitativo, di cui una data in comodato e l'altra utilizzata come propria abitazione

VISTA la risoluzione ministeriale n. 1/Df del 17.02.2016 che ha dato ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione di tale agevolazione;

DATO atto che, sempre in forza della legge di stabilità 2016 n. 208/2015, comma 13, art. 1, a decorrere dal 2016, sono ritenuti esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Dlgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

PRESO ATTO che i coefficienti moltiplicatori applicabili per l'IMU sono quelli sotto riportati (confrontati con quelli dell'ICI):

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CAT. O SOGGETTI PASSIVI	Moltiplicatore ICI	Moltiplicatore IMU
Fabbricati residenziali	Gruppo A (escl. A/10)	100	160
Fabbricati destinazione ufficio	A/10	50	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, ed. pubblici, scuole, edifici del culto)	Cat. B	140	140
Fabbricati negozi	C/1	34	55
Fabbricati pertinenze, garage, cantine soffitte posti auto ecc.	C/2 – C/6 – C/7	100	160
Fabbricati di tipo artigianale e altri uso sportivo e balneare senza fini di lucro	C/3 – C/4 – C/5	100	140
Fabbricati gruppo D (escl. d/5) ed. ind.li e comm.li con alberghi e capannoni	Cat. D (escl. d/5)	50	65
Fabbricati destinati a banche - assicurazioni	Cat. D/5	50	80
Terreni agricoli condotti direttamente	p.fisiche e società con qualifica C.D. e iap	A scaglioni con franchigia su € 25.000,00 Moltiplicatore 75	<b>esenti</b>
Terreni agricoli dati in affitto	p.fisiche e società con qualifica C.D. e iap	Redd. Dom. rivalutato x 75	Redd. Dom. rivalutato x 135
Altri terreni agricoli, anche orticelli, purchè accatastati	p.fisiche o società senza qual. c.d. e non iap	Redd. Dom. rivalutato x 75	Redd. Dom. rivalutato x 135
Aree fabbricabili ma di fatto coltivate da c.d. e iap	Persone fisiche iscritte agli elenchi inps ex scau	A scaglioni con franchigia su € 25.000,00 Moltiplicatore 75	<b>esenti</b>
Aree fabbricabili coltivate non da c.d. e incolte	p.fisiche non iscritte agli elenchi inps	(calcolo effettuato in base al valore al mq.)	(calcolo effettuato in base al valore al mq.)

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007), che testualmente recita:  
" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 5 del DI n. 244 del 30.12.2016, (c.d. mille proroghe), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017, abrogando conseguentemente il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che aveva stabilito inizialmente tale termine al 28.02.17;

VISTO l'art. 1, comma 42 della L. 232/2016, Legge di Bilancio 2017, che ha prorogato di un anno le disposizioni che disponevano il blocco agli aumenti contenute nella Stabilità 2016 (art. 1, comma 26, L. 208/2016);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 25.03.2014 di designazione del funzionario responsabile dell'imposta unica comunale IUC, ai sensi del comma 692, art. 1 legge 147/2013;

VISTO l'atto del Sindaco, prot. n. 12263 del 29.12.2016, relativo alla nomina del responsabile del servizio finanziario per l'anno 2017;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

CON voti espressi nelle forme di legge:

PRESENTI:12

ASSENTI: 1 Sordo N. ag

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 3 (Carmignola -Crescenzo- Sordo F.)

ASTENUTI: 1 (Sordo G.)

## DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire con decorrenza 01.01.2017 le seguenti aliquote Imu:

Aliquota ridotta per prima casa e una pertinenza (una per ciascuna categoria c/2 - c/6 - c/7) limitatamente alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,40%
Aliquota fabbricati gruppo D	0,97%
Aliquota terreni posseduti da soggetti non i.a.p	1,05%
Aliquota seconda casa affittata con contratto regolarmente registrato e locatario residente, limitatamente ad una sola unità immobiliare e pertinenze	0,97%

Aliquota maggiorata per le case sfitte e ulteriori seconde case affittate (escluse le pertinenze)	1,06%
Aliquota agevolata per i giovani imprenditori, fino a 35 anni non compiuti, da applicarsi sul totale dell'imposta, indipendentemente dalla tipologia di immobile posseduto (fabbricato, terreno, area fabbricabile), dalla categoria catastale e dalla quota di proprietà	0,76%
Altri immobili diversi dalle precedenti categorie (aree fabbricabili, uffici e tutti gli altri immobili)	1,05%

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, dal Funzionario responsabile dell'imposta, al

Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

CON voti espressi nelle forme di legge:

PRESENTI: 12

ASSENTI: Sordo N. ag

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 3 (Carmignola –Crescenzo-Sordo F.)

ASTENUTI: 1 (Sordo G.)

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
TRIVELLATO ANDREA



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. MONTEMURRO FRANCESCO

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Art. 124, comma 1 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

Il sottoscritto certifica che l'avanti esteso verbale è stato pubblicato dalla stessa il giorno 27/04/17  
all'Albo Pretorio on-line del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Moretto Rita



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

avendone dichiarato l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Moretto Rita

